



**CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI**  
Provincia di Piacenza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N. 104**

**OGGETTO: CHIUSURA SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE LOCALIZZATE IN POSIZIONE INCOMPATIBILE CON LA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI. ATTO INDIRIZZO.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Sindaco	LUCIA FONTANA	X	
Assessore	CATTANEI GIOVANNI	X	
Assessore	BOLLATI MASSIMO		X
Assessore	FERRARI FEDERICA		X
Assessore	STRAGLIATI VALENTINA	X	
Assessore	VE NE MATTIA ANTONIO	X	
Totale		4	2

Partecipa il Segretario Generale, **Dott.ssa Rita Carotenuto**.

Accertata la validità dell'adunanza, l'**Avv. Lucia Fontana** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta sopra indicata.



# CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

## **Proposta N. 10/ 2018**

Settore: SVILUPPO ECONOMICO E MARKETING TERRITORIALE

Oggetto: CHIUSURA SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE LOCALIZZATE IN POSIZIONE INCOMPATIBILE CON LA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI. ATTO INDIRIZZO.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- negli ultimi anni si è rilevata un'importante diffusione del gioco d'azzardo che ha indotto le Istituzioni a non trascurare il rischio per molti soggetti di una vera e propria dipendenza comportamentale e ad impegnarsi per contrastare i possibili effetti negativi per la salute;
- l'ente pubblico, assieme alle diverse forze sociali, è chiamato ad impegnarsi in un'azione di prevenzione e cura di questa patologia, anche attraverso un contenimento dell'offerta pubblica di apparecchi da gioco in prossimità dei luoghi frequentati da persone che più di altre, per la loro età o situazione personale, possono rischiare di maturare la dipendenza da gioco;

### **DATO ATTO CHE:**

- in questo quadro, la Regione Emilia Romagna è intervenuta a livello legislativo emanando la Legge n.5 del 4 luglio 2013 recante "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*", tese alla prevenzione, al contrasto ed al trattamento delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito;
- l'art. 6, comma 2 bis, della citata legge regionale, così come recentemente modificato, stabilisce che sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 6, comma 3-ter, della legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
- l'applicazione del divieto di cui al comma 2 bis dell'art. 6 della LR 5/2013 ai c.d. corner (modifica recentemente introdotta dalla L.R. n. 8 del 25.06.2018) è subordinata alla approvazione da parte della Giunta Regionale di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative;

### **RICORDATO CHE:**

- la Giunta Regionale con delibera n. 831 del 12/06/2017 ha successivamente approvato le "*Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*" ;



# CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- che, con riferimento alle sale gioco e sale scommesse, il divieto di apertura e installazione previsto dall'art. 6 comma 2 bis della L.R. n. 5/2013 si applica sia alle nuove aperture sia alle sale giochi e scommesse in esercizio;

**RILEVATO CHE**, in attuazione della normativa regionale in premessa, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 136 del 14.12.2017 ha approvato la mappatura dei luoghi sensibili, mappatura aggiornata con successiva deliberazione n. 28 del 27.02.2018 in seguito alla avvenuta chiusura di un luogo sensibile;

**CONSTATATO CHE**, sul territorio comunale, risultano autorizzate ai sensi del TULPS una sala giochi che al suo interno vede la presenza anche di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS nonché, autorizzate dalla Questura, due esercizi di raccolta del gioco (VLT/SLOT) e una sala scommesse;

**EVIDENZIATO CHE** tutti e quattro gli esercizi sono localizzati in posizione incompatibile in quanto localizzate a meno di 500 metri (percorso pedonale più breve) dai luoghi sensibili individuati dalla mappatura approvata dalla giunta comunale secondo le disposizioni regionali:

SALA GIOCHI/SALA SCOMMESSE	LUOGO SENSIBILE
SALA GIOCHI (art. 86 TULPS) via 2 giugno	RESIDENZA LE ROSE - Via Francesco Baracca n. 2 e 2/A
ESERCIZIO DI RACCOLTA DEL GIOCO (VLT/SLOT) Via Emilia Piacentina n. 60	CAMPO SPORTIVO SORESSI - via Emilia Piacentina n. 39
ESERCIZIO DI RACCOLTA DEL GIOCO (VLT/SLOT) Via Allende n. 8	CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TORRICELLA - Via Garibaldi n. 98
SALA SCOMMESSE Via Montanara n. 1	Diversi luoghi sensibili tra cui: SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO - Viale Amendola n. 49; CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TORRICELLA via Garibaldi n. 98; CENTRO SOCIO EDUCATIVO OCCUPAZIONALE, via Amendola n. 2; PALAZZETTO Via Montanara;

## EVIDENZIATO CHE:

- sul territorio comunale risulta altresì presente un esercizio che ha effettuato la comunicazione alla Questura ai sensi dell'art. 1 comma 644 della Legge 190/2014 per esercizio dell'attività (priva di autonomia organizzativa e di rischio economico) per l'offerta di servizi di scommessa sportiva in favore di una società comunitaria e che non risulta oggi in possesso di autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS per l'esercizio dell'attività di scommesse rilasciata dalla competente Questura,
- definire con chiarezza il quadro normativo che interessa il gioco d'azzardo non è facile ed in riferimento al predetto esercizio si ha motivo di ritenere che - stante l'assenza della licenza di cui all'art. 88 del TULPS necessaria per l'esercizio delle scommesse così come espressamente previsto dalla legislazione nazionale e ragionevolmente ritenuto il campo di applicazione di cui alla L.R. n. 5/2013 e D.G.R. n. 831/2017 unicamente il gioco d'azzardo lecito - formalmente non rientri



# CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

oggi negli adempimenti del comune di cui alla normativa oggetto della presente deliberazione;

- ad ogni buon fine, con riferimento all'ambito di applicazione della predetta normativa ed al caso specifico, è stato richiesto un confronto con la regione ancora in itinere;

**EVIDENZIATO CHE**, in seguito alla approvazione della mappatura dei luoghi sensibili (D.G.C. n. 136/2017) nel mese di febbraio il Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale ha comunicato ai titolari degli esercizi indicati nella tabella sopra riportata l'avvio del procedimento di chiusura dell'esercizio entro i 6 mesi dalla approvazione della mappatura ovvero entro il 14.06.2018 (nel caso della sala giochi sita in via 2 giugno la comunicazione era relativa alla chiusura di quella parte di attività rientranti nell'ambito di applicazione della normativa regionale);

**RILEVATO** che l'applicabilità della disciplina regionale alle attività esistenti è questione delicata e sottoposta al vaglio del giudice amministrativo e dato atto che nel mese di marzo i Sindaci dei Comuni di Rottofreno, Castel San Giovanni e Fiorenzuola D'Arda, in considerazione della presenza di ricorsi pendenti avverso le modalità attuative adottate dalla Regione E.R. con la D.G.R. 831/2017, a tutela di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso quello delle Amministrazioni Comunali, hanno avanzato formale richiesta al Presidente della Regione E.R. di valutare l'opportunità di rivedere i termini per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla mappatura previsti dalla DGR n. 831/2017 posticipandoli alla definizione dei contenziosi in essere;

**EVIDENZIATO CHE**, in considerazione di quanto sopra rilevato, il Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale, ha provveduto a comunicare ai soggetti destinatari dell'avvio del procedimento di chiusura la sospensione dei termini in attesa di un riscontro da parte della Regione Emilia Romagna;

**DATO ATTO CHE** il riscontro della Regione ER è pervenuto solamente in data 25.06.2018, nota acquisita al prot. com. n. 12388 del 26.06.2018 ed evidenziato che nel riscontro pervenuto la Regione:

- sottolinea che l'adozione di tali provvedimenti (chiusura di sale giochi/sale scommesse situate a meno di 500 metri da luoghi sensibili) è prevista nella deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 12 giugno 2017 che, in attuazione del divieto prescritto dalla legge regionale n. 5 del 2013, ha stabilito dei termini di ragionevole e progressiva applicazione";
- evidenzia che con ordinanza dello scorso 18 aprile il TAR regionale ha respinto la domanda di sospensione cautelare, da parte dei portatori di interesse, della delibera regionale, non ritenendo sussistenti i presupposti né del *fumus boni iuris* né del *periculum in mora*;
- conclude rilevando che la mancata applicazione da parte di alcuni Comuni di quanto prescritto nella normativa regionale in attesa della conclusione del contenzioso pendente sulla deliberazione non appare condivisibile, considerando che non vi sono al momento elementi che lascino presagire un eventuale annullamento della deliberazione regionale di cui si ribadisce la piena legittimità ed efficacia";



# CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

**PRESO ATTO** della posizione della Regione Emilia Romagna e dato atto che, stante quanto sopra, l'Amministrazione Comunale si trova ora nella posizione di dover procedere con l'adozione dei provvedimenti di chiusura per le sale gioco e le sale scommesse di cui alla Legge Regionale 5/2013 e deliberazione Giunta Regionale 831/2017 ai quali, stante l'incompatibilità con la mappatura dei luoghi sensibili, si applica il divieto di esercizio previsto dalle disposizioni regionali;

**EVIDENZIATO** a tal fine che il riscontro della Regione Emilia Romagna alla richiesta formulata dalla scrivente amministrazione è pervenuto successivamente al 14.06.2018 (termine di 6 mesi dalla approvazione della mappatura previsto dalla Regione Emilia Romagna per la chiusura delle sale gioco e sale scommesse localizzate in posizione incompatibile fatto salvo proroga di ulteriori 6 mesi in caso di delocalizzazione in posizione compatibile);

**RITENUTO PERTANTO** opportuno demandare al Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale l'adozione dei provvedimenti di chiusura delle sale giochi/esercizi dedicati/sala scommesse autorizzate allo svolgimento dell'esercizio ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS e ubicate in posizione incompatibile fornendo, con riferimento all'arco temporale, alcuni indirizzi al fine di assicurare agli esercenti interessati dai provvedimenti il tempo necessario alla organizzazione della delocalizzazione o chiusura che comporta misure operative riferite alla dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie;

**RITENUTO PERTANTO** opportuno stabilire che i provvedimenti di chiusura degli esercizi autorizzati allo svolgimento dell'attività di sala giochi e sala scommesse localizzati in posizione incompatibile che verranno predisposti dal Settore VI, a salvaguardia degli interessi dei diversi soggetti coinvolti, dovranno prevedere un termine congruo e ragionevole per adempiere stabilito in 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

**RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO STABILIRE**, per gli esercenti che intendono proseguire la propria attività in zone non soggette al divieto, la possibilità di richiedere, entro il termine di 120 giorni di cui sopra, una richiesta di proroga di ulteriori 60 giorni presentando al Comune la domanda di rilascio di permesso di costruire ai sensi della LR 15/2013 oppure l'istanza di avvio dell'attività secondo le modalità previste dal DPR 160/2010 per una nuova sede che non presenti incompatibilità ai sensi della LR 5/2013, DGR 831/2017 e vigente mappatura comunale dei luoghi sensibili;

**RILEVATO CHE** i termini di cui sopra sono stati individuati avuto riguardo degli interessi contrapposti dei diversi soggetti coinvolti (tutela della salute e interessi economici) nonché del tempo già decorso dalla notorietà degli impedimenti di cui alle nuove disposizioni regionali da parte dei soggetti interessati dai provvedimenti di chiusura;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**AD** unanimità di voti espressi in forma palese;

**DELIBERA**



# CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- **DI PRENDERE ATTO** delle premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI DISPORRE** che l'adozione dei provvedimenti gestionali occorrenti alla osservanza della LR 5/2013 e DGR N. 831/2017 riferiti alla chiusura delle sale gioco e sale scommesse presenti sul territorio in posizione incompatibile con la mappatura dei luoghi di cui alla DGC n. 136/2017 e successiva DGC n. 28/2018 dovrà prevedere - a tutela e salvaguardia degli interessi degli operatori economici coinvolti meglio evidenziati in narrativa - un termine ragionevole per adempiere stabilito in 120 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. Resta fatta salva la possibilità di ottenere una proroga di ulteriori 60, rispetto al termine di cui sopra, in caso di delocalizzazione della attività in posizione compatibile con la mappatura.

successivamente

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza  
Visto l'art. 134 comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i  
Ad unanimità di voti in forma palese

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



**CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI**  
Provincia di Piacenza

**ALLEGATO DELIBERAZIONE**

**GIUNTA COMUNALE**

**N.104 del 31/07/2018**

**OGGETTO : CHIUSURA SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE LOCALIZZATE IN POSIZIONE INCOMPATIBILE CON LA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI. ATTO INDIRIZZO.**

**PARERE del RESPONSABILE del SETTORE**

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Castel San Giovanni, 26/07/2018

il Responsabile del settore SVILUPPO ECONOMICO E  
MARKETING TERRITORIALE  
ELENA CHIESA



(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

**PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO**

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Castel San Giovanni,

il Responsabile del settore Finanziario  
dr.ssa Cinzia Chiodaroli



(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



# CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**



(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

**Il Segretario Generale**



(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)


---

## RELATA PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi .

- Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
- Comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 135, comma 2, T.U.E.L. n. 267/00

**Il Segretario Generale**



(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)


---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva**:

- immediatamente eseguibile ex art. 134- 4° comma - T.U.E.L. n. 267/2000
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134 - 3° comma - T.U.E.L. n. 267/2000

**Il Segretario Generale**



(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)





**CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI**  
Provincia di Piacenza